



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 12/12/2017

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE..

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 9 del **12/12/2017**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Bernardoni Romano, Serri Erica, Leonelli Virginio.

Risultano presenti gli Assessori: Rondelli Mauro, Dani Elio, Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

MURATORI EMILIA	Presente
BERNARDONI ROMANO	Presente
DANI FIORELLA	Presente
GALLI GIOVANNI	Presente
MAGNANI GIADA	Assente
MISLEI GIANCARLO	Presente
CHIODI EMANUELE	Presente
PAVINI LAURA	Assente
SERRI ERICA	Presente
MANZINI GIANNI	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
MANNI CLAUDIO	Presente
TRENTI PIETRO	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Deliberazione n. 56 del 12/12/2017

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 59 in data 25.07.2017, ha disposto la presentazione del DUP 2018-2020 ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 in data 26.09.2017, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 in data 14.11.2017, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 93 in data 14.11.2017, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATO che la legge di bilancio è in corso di approvazione per cui non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco dei tributi anche per il 2018, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

VISTI:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016), del rendiconto dell'Unione di comuni Terre di Castelli relativo all'esercizio 2016 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 in data 07.11.2017 di approvazione delle tariffe dei **servizi non a domanda individuale**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 14.11.2017 relativa all'approvazione ed alla conferma delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione pari al 18,16%**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 14.11.2017 di **destinazione**

dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

PRESO ATTO inoltre, in materia tributaria dei seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale presentata in questa stessa seduta di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'**Imposta Municipale Propria e del Tributo sui Servizi Indivisibili** per l'anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 07.11.2017, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 14.11.2017, con la quale sono state approvate le **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche** nonché le **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni** per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2014 di approvazione del regolamento per la disciplina della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le cui tariffe per l'anno 2018 saranno oggetto di successivo atto di approvazione, entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente, dopo la definizione da parte di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti per l'ambito zonale di Marano sul Panaro per l'anno 2018;

RITENUTO per quanto riguarda l'**Addizionale Comunale Irpef** di confermare per l'anno 2018 l'aliquota corrispondente a 0,6 punti percentuali, come da deliberazione di G.C. n.105 del 4.12.2006, e secondo quanto disposto dal regolamento approvato con propria deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2007, confermando altresì la soglia di esenzione in € 10.000, e prevedendo per gli anni 2019 e 2020 di aumentare l'aliquota da 0,6 a 0,8 punti percentuali, confermando la soglia di esenzione a € 10.000;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio

VISTO inoltre l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione della quota finanziata da debito;
- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di

bilancio;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 risulta coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per l'esercizio 2018 €. 60.000,00, derivanti dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni, sono destinati a finanziare spese correnti come previsto dalla suddetta normativa;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n.

139/2012);

- “La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 rispetta i limiti di spesa previsti dalle summenzionate disposizioni legislative;

RICHIAMATI:

- l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

DATO ATTO che, sulla base del D.Lgs. 118/2011 l’accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è stato calcolato per il triennio 2018-2020 con il metodo della media semplice (media rapporti annui) avendo a riferimento alla dimensione degli stanziamenti delle entrate, alla loro natura e all’andamento delle riscossioni nei cinque esercizi precedenti (2011-2015);

DATO ATTO altresì che al bilancio di previsione vengono allegati i seguenti ulteriori documenti:

- a) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133;
- b) Programma degli incarichi per l’anno 2018, redatto ai sensi dell’art. 46, comma 2, del sopra citato D.L. 112/2008;

UDITO l’intervento del Capogruppo di minoranza Cons. Gianni Manzini, il quale lamenta che i documenti vengano inviati in ritardo ed incompleti e ritiene che il bilancio di previsione presentato sia piatto e sviluppato in continuità con i precedenti bilanci. Quindi presenta rilievi e richieste di chiarimenti sui seguenti temi: sicurezza, fotored, illuminazione pubblica, situazioni a rischio (ad esempio alveo del fiume), pulizia scoline, frane, soccorso civile, trasferimenti, spese di personale, investimenti, debito pubblico, Tari, turismo, investimenti per le scuole. Lamenta infine la mancanza di interesse della maggioranza ad ascoltare la minoranza prima che il bilancio venga predisposto e rileva che vi sono ritardi nella pubblicazione delle determine e delle delibere, come più volte segnalato in passato.

UDITO l’intervento dell’Assessore al bilancio Mauro Rondelli, che respinge l’accusa di scarsa collaborazione e ricorda tutto l’iter di presentazione e discussione della documentazione afferente il bilancio svolto nell’ultimo mese, ritenendo che non sarebbe stato possibile fare di più. Ricorda che la lista della spese dovrebbe

contenere l'indicazione su dove reperire le risorse ed auspica di aver inteso male le affermazioni relative ai tempi di pubblicazione degli atti.

UDITO l'intervento del Sindaco Prof.ssa Emilia Muratori, che approfondisce i temi della sicurezza e della riorganizzazione del Corpo Unico di P.M. dell'Unione, nonché illustra gli investimenti sulla pubblica illuminazione e sulla pista ciclabile "Fossetta" e gli interventi previsti su via Bressola, sul Parco fluviale (da parte della Regione) e sulle Scuole dell'infanzia e primaria.

SEGUONO numerose precisazioni da parte del Revisore dei Conti Dott.ssa Elisa Fabbri e della Responsabile del Settore Finanziario Rag. Patrizia Zanni;

INTERVENGONO nuovamente il Cons. Manzini, che meglio precisa le precedenti affermazioni sui temi della pubblicazione degli atti, dell'attività della Commissione bilancio e del nuovo fotored e l'Assessore Rondelli, che illustra l'andamento dell'indebitamento e precisa che le Commissioni sono strumenti a disposizione dei Consiglieri;

SI DA' ATTO che lo sviluppo integrale della discussione relativa al presente argomento all'o.d.g. è contenuto nella registrazione della seduta, su supporto ottico agli atti dell'Ufficio Segreteria;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 allegato "B" alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cons. Manzini, Leonelli, Manni e Trenti), astenuti n. zero, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016;
4. di approvare i prospetti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011:
 - Risultato di amministrazione presunto;
 - Fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
 - Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Limiti di indebitamento;
 - Utilizzo di contributi da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - Spese per funzione delegate dalle regioni;
5. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e la Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020;

6. di dare atto che gli stanziamenti di spesa e di entrata relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per le ragioni espresse in premessa, dovranno essere adeguati in seguito all'approvazione del piano economico finanziario di gestione del servizio da parte di Atersir e che in seguito all'approvazione del piano si procederà ad approvare le tariffe della TARI, in misura tale da coprire il costo del servizio, entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente;
7. di dare atto che nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 per l'esercizio 2018 € 60.000,00, derivanti dai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni, sono destinati a finanziare spese correnti;
8. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.L. n. 112/2008, il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2018** ad € 33.150,00 come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione, dando altresì atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*);
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L: n. 89/2014);
9. di confermare per l'anno 2018 l'aliquota dell'**Addizionale Comune Irpef** corrispondente a 0,6 punti percentuali, come da deliberazione di G.C. n.105 del 4.12.2006, e secondo quanto disposto dal regolamento approvato con propria deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2007, confermando altresì la soglia di esenzione in € 10.000 e di prevedere per gli anni 2019 e 2020 un aumento della suddetta aliquota da 0,6 a 0,8 punti percentuali;
10. di dare atto altresì che al Bilancio di previsione è allegato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008, n. 133;
11. Di dare atto che non sussistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, di cui all'art. 172, c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
12. di rispettare i limiti annui delle spese secondo quanto previsto dal D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122, dal D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e dalla L. 228/2012, dal D.L. 21.06.2013 n. 69 e dal D.L. 66 del 24.04.2014;
13. di confermare per l'esercizio 2018 le misure delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori comunali in vigore;
14. di allegare, quale parte integrante e sostanziale al presente atto il parere dell'Organo di Revisione,
15. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
16. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
17. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Cons. Manzini, Leonelli, Manni e Trenti), astenuti n. zero, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA